

UMAN²⁴

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

2020
MARZO
APRILE

Prevenzione incendi, aggiornamento (con pasticcio) di cinque regole verticali

- Prevenzione incendi, ok all'utilizzo di fluidi leggermente infiammabili negli impianti
- Punto norme: le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio
- Pronte le regole per i luoghi di lavoro: piano di emergenza obbligatorio



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA[®]
CONFINDUSTRIA
MECCANICA VARIA



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO²⁴ORE

NEWS

4

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

PREVENZIONE INCENDI, AGGIORNAMENTO (CON PASTICCIO) DI CINQUE REGOLE VERTICALI

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di venerdì 6 marzo, il decreto del ministero dell'Interno che aggiorna le Regole tecniche verticali (Rtv) contenute nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015). Il Dm modifica, sostituendole, le Rtv riguardanti: gli uffici, le attività ricettive turistico-alberghiere, le autorimesse, le scuole e le attività commerciali.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 11 marzo 2020)

19

ANTINCENDIO - 2

PRONTE LE REGOLE PER I LUOGHI DI LAVORO: PIANO DI EMERGENZA OBBLIGATORIO

Qualificazione dei docenti che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione anche dei tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Pianificazione dell'emergenza più "inclusiva". Aggiornamento con frequenza almeno quinquennale per gli addetti antincendio, e corsi con contenuti minimi prestabiliti. Piano di emergenza obbligatorio anche per attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 4 marzo 2020)

22

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – III SEZIONE PENALE - SENTENZA 9 MARZO 2020, N. 9348

INCIDENTI PER IL GAS, PER LA RESPONSABILITÀ VA FORNITA UN'ADEGUATA PROVA SCIENTIFICA

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 11 marzo 2020)

26

RASSEGNA NORMATIVA

LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.

28

PUNTO NORME
LA NORMATIVA TECNICA

34

L'ESPERTO RISPONDE

35

News

AMBIENTE E SICUREZZA

■ Cura Italia, indicazioni dell'Ispettorato su sospensione e differimento dei termini

Sono sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'Ispettorato nazionale del lavoro dal 23 febbraio al 15 aprile.

4

È questa, in sostanza, l'indicazione contenuta nella nota n. 2211 del 24 marzo 2020, diramata a chiarimento delle disposizioni contenute nel Dl n. 18 del 17 marzo 2020 relativamente alle attività di competenza dell'Inl, con particolare riferimento alla «Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza», prevista dall'articolo 103 del citato decreto. Riferendoci in questa sede soprattutto a ciò che ruota attorno all'attività ispettiva, la nota richiama, a titolo esemplificativo, i termini del procedimento sanzionatorio, il termine per la trattazione dei ricorsi inoltrati al Direttore dell'Istl e/o al Comitato per i rapporti di lavoro, il termine per la verifica degli adempimenti impartiti con prescrizione obbligatoria in base all'articolo 15 del Dlgs n. 124/2004 e all'articolo 20 del Dlgs n. 758/1994 (con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere «formale»), nonché il termine di avvio dell'inchiesta infortuni, prevista dall'articolo 56 del Dpr n. 1124/1965 (a eccezione delle ipotesi di infortunio mortale).

Sospensione fino al 15 aprile

Dal punto di vista operativo, l'Inl dispone di non procedere, fino al 15 aprile prossimo, alla notificazione di verbali conclusivi di accertamento e notificazione, né alla notifica di ordinanze ingiunzione. Peraltro viene altresì chiarito che, considerata la sospensione dei termini stabilita dal decreto, non risulta necessario trasmettere via e-mail o pec eventuali verbali interlocutori che attestino la sospensione dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Dal 16 aprile, pertanto, i termini procedurali sospesi torneranno a decorrere e ai fini del computo complessivo degli stessi si terrà conto del periodo già trascorso sino al 23 febbraio 2020.

Quanto alla notifica dei verbali conclusivi di accertamento e notificazione per i quali sia intervenuta la definizione degli accertamenti, gli stessi andranno notificati secondo le forme previste dall'articolo 108, garantendo il rispetto dei termini di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981. Analogamente andranno notificate le ordinanze ingiunzione rispetto alle quali, tuttavia, l'Inl raccomanda di procedere alla loro notificazione in data successiva al 31 maggio 2020, sempre compatibilmente con il termine prescrizionale di cui all'articolo 28 della legge n. 689/1981.

Sanzioni per l'autotrasporto

Un altro differimento dei termini stabilito dall'articolo 108 del Dl n. 18/2020, con ripercussioni sull'attività ispettiva, attiene ai procedimenti sanzionatori in materia di autotrasporto. In sostanza, chiarisce la nota, la disposizione prevede che la sanzione comminata a seguito della definizione degli accertamenti di competenza nel settore dell'autotrasporto è ridotta del 30% in caso di pagamento

entro i successivi 30 giorni e non entro i 5 giorni normalmente previsti dal comma 1 dell'articolo 202 del Dlgs n. 285/1992. La disposizione in esame prevede, in altre parole, la possibilità, fino al 31 maggio 2020, che l'importo sanzionatorio in questione sia pari al minimo edittale ulteriormente abbattuto del 30% qualora il pagamento avvenga – non entro 5 giorni – ma entro i 30 giorni dalla notificazione.

Licenziamenti individuali

Infine, l'Inl si sofferma anche sui termini per la trattazione del tentativo di conciliazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della Legge n. 604/1966, relativa alle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo.

Infatti, fermo restando quanto già chiarito dall'Inl con nota n. 2117 del 10 marzo scorso circa la necessità entro 7 giorni dalla comunicazione del datore di lavoro all'Ispettorato di effettuare la sola convocazione delle parti e non già l'incontro, che può essere fissato per una data successiva, il termine del 3 aprile, inizialmente individuato quale data utile per il differimento delle conciliazioni, viene posticipato al 15 aprile, secondo una programmazione che consenta di osservare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nonché le misure di cautela già prescritte con la predetta nota n. 2117.

Tuttavia, la nota in commento stabilisce l'opportunità, nelle more della conversione in legge del Dl n. 18, anche alla luce dei contenuti della relazione illustrativa, di fissare i predetti incontri per il tentativo di conciliazione non prima del 17 maggio 2020. In altre parole, il procedimento per le conciliazioni ex articolo 7 della legge 604/1966, e, ad avviso di chi scrive, per analogia, anche gli altri procedimenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 124/2004 (conciliazione monocratica) e la procedura di certificazione dei contratti di lavoro o di appalto, così come disciplinata dagli articoli 75 e ss del Dlgs 276/2003, non verranno fermati e le relative istanze potranno essere subito lavorate, fissando, tuttavia, la convocazione per le specifiche trattazioni in una data immediatamente successiva al 17 maggio 2020.

(Antonella Iacopini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 25 marzo 2020)

■ **Valutazione dei rischi, decolla la nuova versione on line di Oira per gli uffici**

Con la circolare congiunta 23 marzo 2020, n.8, Inail e ministero del Lavoro e Politiche sociali hanno reso noto il rilascio della nuova versione di Oira (Online Interactive Risk Assessment) per effettuare la valutazione on line dei rischi da parte dei datori di lavoro delle micro, piccole e medie imprese, fornendo una serie d'indicazioni operative e di chiarimenti procedurali.

Proprio l'eccessiva complessità di tale processo di valutazione, previsto dal Dlgs n.81/2008, aveva indotto il legislatore a inserire nell'ultima riforma in materia di lavoro (Jobs act) anche diverse misure di semplificazione in materia di sicurezza, tra cui quelle dell'articolo 20, comma 1, del Dlgs n.151/2015, che ha sostituito il comma 6-quater dell'articolo 29 del già citato Dlgs n.81/2008, il quale ha dato "stabile residenza" nel nostro ordinamento giuridico all'Oira, prototipo sviluppato a livello europeo che costituirà in futuro lo strumento informatico fondamentale a supporto dei datori di lavoro e dei consulenti.

La circolare n.8/2020 (n.2 per il ministero del Lavoro), quindi, sulla scia di quanto previsto dal Decreto del Lavoro 23 maggio 2018, n. 61, ha cercato di conferire a tale applicativo una maggiore efficacia, cercando anche di risolvere alcune problematiche che erano emerse nella prima versione.

Il campo di applicazione rimane circoscritto alle attività d'ufficio

Un primo dato significativo è che, almeno al momento, tale strumento è rivolto alle attività d'ufficio, così come previsto inizialmente dall'abrogata circolare congiunta Inail- ministero del Lavoro 25 luglio 2018, n.31 (n.13 per il ministero del Lavoro), dei settori sia privati, sia pubblici in cui sono occupati lavoratori subordinati ed equiparati dall'articolo 2 del Dlgs n.81/2008 (si tratta, pertanto, di soci lavoratori, stagisti, studenti in alternanza scuola – lavoro, etc.) fermo restando le limitazioni contenute nell'articolo 3 dello stesso decreto come, ad esempio, quella prevista per i collaboratori coordinati e continuativi ex articolo 409, n.3, del Codice di procedura civile, che sono equiparati ai lavoratori dipendenti solo se la propria prestazione è resa nei luoghi di lavoro del committente.

In tal modo si vuole cercare di dotare le microimprese, le piccole e le medie imprese - sia già esistenti, sia di nuova costituzione - di uno strumento online di valutazione interattiva dei rischi più performante, che semplifichi tale adempimento e consenta un aggiornamento dinamico della valutazione dei rischi e del relativo documento.

Le principali novità della nuova versione

Per quanto riguarda le innovazioni più significative della nuova release denominata "Uffici: nuova versione" () (), nella circolare viene sottolineato che l'applicativo offre la possibilità di individuare nella fase di identificazione dei rischi, le misure obbligatorie e di miglioramento già adottate in azienda. E per non creare confusione tra queste tipologie di misure - come, invece, spesso avviene - è possibile adattare alle esigenze delle singole aziende la sezione di compilazione del piano di miglioramento (cfr. articolo 28, Dlgs n.81/2008), piano però che, a quanto si legge, è nettamente separato dalla fase di individuazione delle misure obbligatorie necessarie per la corretta gestione del rischio.

Al tempo stesso, poi, è stato rinnovato anche il format del documento di valutazione dei rischi (Dvr), strutturato sotto forma di tabella nel quale sono «immediatamente riconoscibili, per ciascun rischio, misure già adottate ed eventuale piano di miglioramento».

Le mansioni d'ufficio

Sul piano operativo nella circolare n.8/2020, viene precisato, inoltre, che la procedura on line è disponibile gratuitamente ed è possibile sviluppare l'analisi dei rischi relativi alle attività d'ufficio più frequenti come:

- l'utilizzo del videoterminale e dei suoi accessori per immissione ed elaborazione dati;
- l'attività di segreteria;
- i rapporti con i clienti e fornitori,
- l'archiviazione dei documenti (funzionale all'attività di ufficio).

L'applicativo non consente, invece, di valutare i rischi per le mansioni di "archivista" e di "magazziniere" che, evidentemente, presentano livelli di problematicità ben maggiori; nel caso in cui in azienda siano presenti mansioni e/o rischi non strettamente legati all'attività di ufficio e quindi non contemplati da Oira, il datore di lavoro dovrà provvedere ad integrare il Dvr.

Esclusioni

Resta da rilevare, infine, che la circolare n.8/2020, fornisce ancora ulteriori indicazioni operative, con la precisazione che lo strumento è utilizzabile per quelle attività a rischio d'incendio basso e medio di cui al Dm 10 marzo 1998 (nella circolare, come nella precedente, indicato erroneamente come Dpr), ad esclusione di quelle assoggettate al controllo di prevenzione incendi di cui al Dpr n.151/2011; nel provvedimento sono richiamati, a titolo esemplificativo, alcuni casi come quello degli uffici con meno di 300 persone contemporaneamente presenti, tra lavoratori e pubblico, nei quali i quantitativi di carta, conservati negli eventuali depositi o archivi non superano i 5.000 kg, e nei quali le centrali termiche, se presenti, hanno potenzialità termica non superiore a 116 kW.

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 25 marzo 2020)

■ **Nel protocollo le regole per lavorare nonostante il coronavirus**

Con il protocollo concordato tra le parti sociali il 14 marzo, sono state individuate le condizioni per coniugare la prosecuzione dell'attività produttiva con la garanzia di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro. Le parti hanno anche concordato il ricorso agli ammortizzatori sociali ove fosse necessaria una riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per applicare le necessarie misure di sicurezza.

Il protocollo non ha la pretesa di essere esaustivo: eventuali ulteriori misure di sicurezza, anche più incisive secondo la peculiarità della specifica realtà produttiva, potranno essere adottate previa consultazione con Rsa/Rsu e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

In primo luogo, si prevede un generale obbligo di informativa dell'azienda circa le disposizioni impartite (o che saranno impartite) dalle autorità in materia di salute pubblica (in modo da assicurarne una capillare conoscenza). Viene chiarito l'obbligo di dichiarare tempestivamente al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo (sintomi influenzali, provenienza da zone di rischio, contatto con persone positive al virus), nonché l'impegno a comportarsi responsabilmente mantenendo sempre la distanza di sicurezza di un metro e curando l'igiene, in primo luogo delle mani.

Per quanto riguarda l'ingresso in azienda, il personale può (nel rispetto della privacy, a cominciare dalla informativa) essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea e, qualora superiore a 37,5°, non potrà esserne consentito l'ingresso in azienda. Così come non potrà essere consentito l'accesso a personale o a terzi che si siano trovati in situazioni di rischio-contagio. Sia l'ingresso che l'uscita devono essere organizzate in modalità scaglionata al fine di limitare il più possibile contatti ravvicinati. Anche l'accesso agli spazi comuni (quali spogliatoi, mense) dovrà essere contingentato, con un tempo di sosta ridotto e la previsione di una ventilazione continua dei locali, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Sono state regolamentate puntualmente anche le modalità di interscambio con i fornitori esterni, sia per ridurre l'accesso, sia per ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale interno. E' previsto che le regole aziendali debbano essere fatte valere nei confronti dei visitatori esterni in generale ed in particolare agli appaltatori che debbano operare nell'ambito dell'azienda (e a questo proposito, anche se il protocollo non ne fa menzione specifica, occorrerà coordinare gli interventi di prevenzione con tali fornitori e appaltatori, sia in generale sia, a maggior ragione, ove sia richiesto il Duvri).

Nel caso (molto dibattuto da quando è iniziata la crisi sanitaria) in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, il protocollo prevede che lo debba

dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e che si proceda al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali, avvertendo le autorità sanitarie competenti. Qualora detta persona risulti positiva al Covid-19, l'azienda dovrà collaborare per la definizione degli eventuali “contatti stretti” nonché dovrà procedere alla sanificazione dei locali aziendali secondo le direttive del ministero della Salute (circolare 5443 del 22 febbraio 2020) e potrà chiedere ai “contatti stretti” di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

Sul tema dei dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, tute, occhiali: tema ormai spinoso, perché scarsi sul mercato) il protocollo dispone che vengano necessariamente usati per lavorazioni che non possano essere organizzate a distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono ricordate le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità circa l'utilizzo delle mascherine (dato che l'uso erraneo può di per sé essere fonte di rischio: occorrerà pertanto una adeguata formazione di chi le usi).

All'interno dei locali di lavoro, gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile così come le riunioni in presenza, possibili solo se necessarie ed urgenti e nell'impossibilità del collegamento a distanza.

Si raccomanda di rivedere l'organizzazione del lavoro, anche d'intesa con le Rsa, disponendo la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione oppure procedendo ad una rimodulazione dei livelli produttivi contando sulla possibilità di ricorrere alla cassa integrazione o agli istituti contrattuali di legge (permessi, banca ore) oppure ancora ed in via residuale alle ferie arretrate. Sarà anche possibile riorganizzare i turni di lavoro con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti o di creare gruppi di lavoro autonomi distinti e riconoscibili.

L'azienda dovrà assicurare una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica sia negli uffici che nei reparti produttivi.

(Carlo Marinelli e Uberto Percivalle, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 17 marzo 2020)

EDILIZIA, CONDOMINIO, ANTINCENDIO ED IMPIANTI

■ **Prevenzione incendi, ok all'utilizzo di fluidi leggermente infiammabili negli impianti**

Pubblicato in Gazzetta il Dm che autorizza fluidi meno impattanti sull'ambiente. Entrata in vigore a partire dal 18 giugno 2020

È stato pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» del 20 marzo il decreto del ministero dell'Interno (Dm 10 marzo 2020) che apre all'uso di fluidi refrigeranti a basso impatto sull'effetto serra, anche se classificati a bassa infiammabilità (invece del precedente tipo di fluido completamente non infiammabile), negli impianti di climatizzazione di alcune attività soggette a controllo da parte dei Vigili del fuoco, quali: le scuole, le attività turistico-ricettive, commerciali, di intrattenimento e pubblico spettacolo, le strutture

sanitarie, gli uffici. Più nel dettaglio il nuovo decreto, che sarà in vigore dal 18 giugno 2020 (90 giorni dopo la pubblicazione), elimina alcune restrizioni relative all'uso dei fluidi refrigeranti, contenute nelle regole tecniche verticali delle sei attività menzionate.

Il Dm 10 marzo 2020 modifica i decreti del 26 agosto 1992 (scuole), del 9 aprile 1994 (alberghi), del 19 agosto 1996 (locali di intrattenimento e pubblico spettacolo), del 22 febbraio 2006 (uffici), del 18 settembre 2002 e 19 marzo 2015 (strutture sanitarie) e del 27 luglio 2010 (attività commerciali). Questi Dm infatti attualmente obbligano all'uso di fluidi frigorigeni non infiammabili e non tossici negli impianti di condizionamento. Con l'entrata in vigore del Dm 10 marzo 2020 nelle sei tipologie di attività, che siano nuove o esistenti, sarà ammesso anche l'uso di fluidi classificati A1 o A2L dalla norma Iso 817 «Refrigerants - designations and safety classification».

La classe A identifica i refrigeranti a bassa tossicità cronica, mentre i suffissi 1 e 2L indicano rispettivamente un fluido non infiammabile e poco infiammabile. L'introduzione di norme più permissive è resa possibile, come si legge nel decreto, dal progresso tecnologico e scaturisce dalla necessità di aprire a soluzioni meno impattanti per l'ambiente. «Le limitazioni delle regole tecniche di prevenzione incendi per la sola possibilità di impiego di fluidi refrigeranti non infiammabili o non tossici negli impianti di climatizzazione e condizionamento, presenti all'interno delle aree aperte al pubblico, sono superate – si legge nella premessa al Dm - dallo sviluppo tecnologico di detti impianti, risultando penalizzanti per soluzioni tecniche maggiormente efficienti dal punto di vista energetico ed a minore impatto ambientale».

Il decreto dunque consente di utilizzare, anche in attività con presenza di pubblico, refrigeranti come gli Hfc (idrofluorocarburi) a basso potenziale di riscaldamento globale (tra questi figura l'R32 a cui è attribuita la classe di sicurezza A2L), ossia refrigeranti con valori bassi di Gwp (l'acronimo sta per Global warming potential e dà la misura del contributo di un gas climalterante all'effetto serra). Il Dm considera inoltre come rilevanti ai fini della sicurezza antincendio gli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti in attività (sia nuove che esistenti) assoggettate ai controlli di prevenzione incendi e progettati seguendo quanto prescritto dalle sei norme verticali citate.

Per questi impianti la dichiarazione di conformità da presentare con la Scia antincendio deve comprendere il manuale di uso e manutenzione. «Il manuale di uso e manutenzione viene predisposto, in lingua italiana, a cura dell'impresa di installazione dell'impianto di climatizzazione e condizionamento, in accordo alle previsioni delle norme tecniche applicabili, tenendo conto dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati e contiene il piano dei controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 24 marzo 2020)

■ **Coronavirus. Prevenzione incendi, i professionisti tecnici chiedono ai vigili del fuoco un rinvio di quattro mesi**

Lettera della Rtp: differimento delle scadenze commisurato alla «durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività»

La Rete delle professioni tecniche scrive al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo. Oggetto della missiva inviata lo scorso 16 marzo: la richiesta di differimento di alcune scadenze in

materia di sicurezza antincendio che difficilmente potranno essere rispettate a causa della diffusione dell'emergenza epidemiologica e del conseguente rallentamento (nei migliori dei casi) o del blocco (nelle situazioni peggiori) delle attività professionali. Rallentamenti e blocchi causati, tra l'altro, anche dall'inaccessibilità ai luoghi in cui i professionisti sono chiamati ad intervenire e dall'impossibilità di completare le opere di adeguamento alle norme antincendio.

Diverse le problematiche segnalate dalla Rtp in un elenco che stesso la lettera definisce non esaustivo, molte delle quali riguardano gli iter autorizzativi. In particolare nella lettera si fa riferimento all'impossibilità, da parte dei professionisti, di riuscire a rispondere nei tempi previsti alle richieste di integrazione della documentazione presentata sia per le valutazioni dei progetti di prevenzione incendi sia per le istanze di deroga. Per l'inaccessibilità dei luoghi, risulta arduo - evidenziano le professioni tecniche - anche svolgere le verifiche e i sopralluoghi propedeutici alle richieste di rinnovo periodico di conformità antincendio. Impossibile, per gli stessi motivi, riuscire a conformare alla normativa antincendio, entro i termini, le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco presso le quali siano state accertate irregolarità.

Infine, viene segnalata la riduzione del tempo utile per adempiere all'obbligo di aggiornamento periodico a cui sono tenuti i professionisti antincendio. La Rtp chiede, dunque, al capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che vengano differiti i termini segnalati e ogni altra scadenza in ambito antincendio che trovi un ostacolo insormontabile nell'emergenza. Il rinvio - suggeriscono le professioni tecniche - dovrebbe essere commisurato alla «durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 18 marzo 2020)

■ **Operative le proroghe per la «messa norma» delle strutture socio-sanitarie pubbliche**

Publicato in Gazzetta il decreto del ministero dell'Interno. Slittano le scadenze intermedie ma resta fermo il termine «finale» del 24 aprile 2025

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio, ed è in vigore dal giorno successivo, il decreto interministeriale (firmato dai ministri dell'Interno, della Salute e dell'Economia) che proroga di un anno le scadenze del piano di adeguamento alla normativa antincendio di ospedali e ambulatori.

Più nel dettaglio, i differimenti riguardano le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento in fasi previsto del decreto del ministero dell'Interno del 19 marzo 2015, ma che, «per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima». Le deroghe arrivano per far fronte alle difficoltà, segnalate da diverse Regioni, connesse all'impiego, nei tempi stabiliti, delle risorse finanziarie stanziare per la "messa a norma" delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche. Sono diverse le scadenze programmate posticipate di un anno.

Ospedali con più di 25 posti letto

Vengono prorogate la seconda e terza scadenza che il decreto 19 marzo del 2015 ha fissato per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno, con più di 25 posti letto ed esistenti alla data di entrata in vigore della regola

tecnica del 2002 (Dm 18 settembre 2002). La seconda scadenza del 24 aprile 2019 viene prorogata al 24 aprile 2020 e quella del 24 aprile 2022 slitta al 24 aprile 2023. Resta fermo l'ultimo termine del 24 aprile 2025, entro il quale va completata la "messa a norma". La proroga di un anno delle scadenze intermedie del piano di adeguamento vale anche per quelle strutture che hanno scelto di procedere per singoli lotti di lavori, così come previsto dal decreto del 2015. Il differimento, inoltre, vale per le sole strutture che risultano in regola con gli adempimenti connessi alla prima scadenza del 24 aprile 2016.

Ambulatori con superficie maggiore di 500 mq

I rinvii riguardano anche le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, aventi superficie maggiore di 500mq, esistenti al 24 aprile 2015 (data di entrata in vigore del decreto 19 marzo 2015). Per le strutture con superficie fino a 1000 mq, la seconda scadenza del piano di adeguamento del 24 ottobre 2018 risulta differita al 24 ottobre 2019. La terza ed ultima scadenza, anch'essa rinviata di un anno, è ora fissata al 24 ottobre 2022.

Per le strutture che superano i 1000 mq, il secondo e terzo termine risultano prorogati rispettivamente al 24 aprile 2020 e 24 aprile 2023. Anche in questo caso, per beneficiare del rinvio, bisogna aver rispettato gli obblighi della prima fase del piano di adeguamento (i cui termini sono scaduti il 24 ottobre 2015 per gli ambulatori di superficie entro i 1000 mq e il 24 aprile 2016 per le strutture di superficie maggiore).

Accolta la richiesta della Conferenza delle Regioni per le strutture di cui si prevede la dismissione

Il decreto, recependo una richiesta espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aggiunge poi un'altra proroga: per le strutture sanitarie, per le quali, in base a strumenti di programmazione negoziata già stipulati con il ministero della Salute, si prevede la dismissione o la riconversione, le scadenze successive alla prima vengono abolite e viene fissato come termine ultimo per l'adeguamento il 24 aprile 2025 (nella richiesta di modifica avanzata dalla Conferenza delle Regioni tale termine era fissato al 31 dicembre 2021). Quest'ultimo differimento viene previsto «al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche».

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 4 marzo 2020)

■ Milleproroghe, ok definitivo: le 33 novità per l'edilizia e le costruzioni

(...)

Antincendio, nuovi termini per alberghi e rifugi (Art. 3, c. 5)

Il termine per l'adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio slitta al 31 dicembre 2021, ben due anni e mezzo in più rispetto all'ultima scadenza del 30 giugno 2019. Il differimento vale per le attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Dm del 1994. Entro il 30 giugno 2020 le attività ricettive ancora non in regola devono presentare la Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Si allontana anche l'adeguamento alle norme antincendio dei rifugi alpini, che già si prevedeva in due fasi. Secondo quanto prevede un emendamento al Milleproroghe, la prima fase di adeguamento va completata entro il 31 dicembre 2020 e la seconda entro il 2022.

(...)

(Massimo Frontera, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 28 febbraio 2020)

■ **Estese le responsabilità dell'amministratore nella nuova normativa antincendio**

Con il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 sono state previste delle modifiche ed integrazioni alla normativa in tema di norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, che, in quanto tali, riguardano anche l'attività che in divenire dovrà svolgere l'amministratore nel condominio degli edifici.

Il nuovo testo normativo assegna al professionista – declinabile, secondo gli addetti ai lavori, quale “responsabile dell'attività” - una importanza strategica, attribuendogli compiti di informazione e sensibilizzazione dei condòmini, piuttosto che meramente esecutivi o conservativi.

Il responsabile dell'attività

Il nuovo testo normativo delinea, dunque, un nuovo accostamento concettuale e funzionale: l'amministratore quale “responsabile dell'attività”, ovvero addetto alla cura degli adempimenti “diretti” previsti dal Decreto.

Diversamente dunque rispetto alle previsioni normative prescritte in tema di autorimesse condominiali (per dotarle del Certificato prevenzione incendi), in cui gli adempimenti vengono in senso lato posti in capo all'amministratore, siccome riconducibili al tecnico di nomina condominiale.

La giustificazione giuridica è facilmente ricavabile dal ricorso alla previsione dell'articolo 1130, comma 1, Codice civile, laddove attribuisce all'amministratore il compito di provvedere alla cura degli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio condominiale.

Entrata in vigore della “riforma”

La nuova “attribuzione” arricchisce il mandato dell'amministratore e, al contempo, ne amplia le responsabilità professionali.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per le nuove costruzioni; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:

- 2 anni (maggio 2021) per l'installazione, quando prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.
- 1 anno (maggio 2020) per l'adozione delle restanti disposizioni (cioè di quelle che possano garantire l'esodo in caso di incendio in totale sicurezza).

Un'attenzione specifica va prestata alle situazioni impianti «promiscui» nel condominio.

Nuovi compiti compilatori

A seconda dei contesti strutturali, o meglio in base ai “livelli di prestazione” richiesti dal testo normativo, sono riservati al responsabile dell'attività (quindi, all'amministratore) anche compiti “compilatori”.

Il mandatario dei condòmini sarà tenuto a censire gli impianti preesistenti, oltre che a documentare per iscritto l'attività posta in essere per il mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate; al pari, nel medesimo registro, lo stesso dovrà

menzionare le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione richiesti dai Vigili del Fuoco e riportare gli estremi dei provvedimenti emessi.

Non è inverosimile ritenere che questo registro debba essere incluso in quello più ampio indicato dall'articolo 1130, comma 1, n. 6, se attinente alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio (si discorre, in questi termini, di Ras).

I requisiti antincendio

A questo punto, esaminiamo in dettaglio quali sono i nuovi requisiti antincendio previsti in capo agli edifici condominiali.

Nello specifico, essi sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che verticale, all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio.

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente oppure incendio a livello stradale o alla base dell'edificio).

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

I livelli di prestazione

Il testo normativo indica, inoltre, i nuovi Livelli di prestazione a cui devono rispondere gli edifici condominiali, così graduando le incombenze in capo all'amministratore.

In particolare, secondo il Decreto, i livelli di prestazione devono essere attribuiti secondo questo schema:

- Livello di prestazione 0 – per edifici di tipo a) (altezza antincendi da 12 m a 24 m);
- Livello di prestazione 1 – per edifici di tipo b) e c) (altezza antincendi oltre 24 m a 54 m);
- Livello di prestazione 2 – per edifici di tipo d) (altezza antincendi oltre 54 m fino a 80);
- Livello di prestazione 3 – per edifici di tipo c) (altezza antincendi oltre 80 m).

Il livello di prestazione 1 comprende gli edifici posti tra 24 e 54 metri, la prevenzione degli incendi è valorizzata, soprattutto, in termini preventivi. Tra le misure prescritte c'è quella, infatti, che impone la

valutazione ex ante del rischio incendi in caso di modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento della facciata, all'isolamento termico e acustico degli impianti comuni.

All'interno degli edifici di altezza compresa tra i 54 e 80 metri la prevenzione incendi dovrà essere realizzata con l'ausilio di appositi segnalatori manuali e allarmi incendio, sia attraverso l'applicazione di indicatori di tipo ottico che acustico.

Per gli edifici, infine, con un'altezza oltre gli 80 metri, il responsabile dell'attività (ovvero l'amministratore del condomino), a questo punto, dovrà essere affiancato sia da un Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, sia da un Coordinatore dell'emergenza, in possesso di un attestato di idoneità tecnica (e si ritiene sia necessario ricorrere all'assemblea dei condòmini per disporre la nomina).

Per questi edifici sarà, inoltre, necessario predisporre una sorta di cabina di regia interna (all'interno della portineria) per consentire il coordinamento e la gestione dell'impianto antincendio e del sistema di allarme vocale.

L'amministratore, inoltre, dovrà tenere conto delle nuove disposizioni dell'Interno ogni volta che deve aumentare la potenza dell'impianto.

Conclusioni

L'approccio allo studio di questa materia risente, al momento, della frammentarietà normativa. Le conclusioni che però si possono ricavare – anche attraverso la lettura dei primi saggi tecnici sul tema – è quella per cui gli adempimenti prescritti dal ministero, a seconda dei livelli di prestazione (Lp), siano da riportare direttamente in capo all'amministratore del condominio, fatta eccezione per l'ultima fattispecie.

In quanto tale, le attività prescritte o alcune di esse dovranno essere ben meditate dai professionisti e svolte con attenzione e oculatezza.

(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 27 febbraio 2020)

■ Prevenzione incendi, ok alla regola sui condomini: prescrizioni anche sui singoli appartamenti

Licenziata dal comitato tecnico la regola tecnica verticale sui condomini di oltre 24 metri. Stretta sui materiali e obbligo di doppia via di esodo indipendenti per gli edifici di oltre 32 metri

È stata licenziata martedì 11 febbraio dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts), la bozza di Regola tecnica verticale (Rtv) per i condomini di altezza (antincendio) superiore a 24 metri. La nuova norma sarà inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi», ossia nel Dm del 3 agosto 2015, riscritto di recente dal decreto dell'Interno del 18 ottobre (entrato in vigore lo scorso 1° novembre). Ora il testo deve essere notificato in Commissione Ue, dove sarà trattenuto tre mesi (raddoppiabili nel caso dovessero emergere osservazioni da parte degli Stati membri), per poi "viaggiare" verso la "Gazzetta ufficiale".

Rispetto alla bozza presentata a luglio 2019 in Ccts, il testo ha subito non poche modifiche. Alcune misure coinvolgono anche attività come, ad esempio, gli uffici e le attività commerciali che non superano i limiti di assoggettabilità ai controlli dei Vigili del Fuoco, eventualmente presenti negli edifici

di civile abitazione rientranti nel campo di applicazione della norma. A queste la Rtv riserva alcune prescrizioni. E qualche indicazione o consiglio (ma anche prescrizione negli edifici in cui si superano i 54 metri) travalica persino il confine (mai oltrepassato sinora) delle parti comuni, varcando la soglia degli appartamenti.

Ovviamente, le misure previste nella bozza di Rtv si fanno via via più severe con il crescere dell'altezza. Termine che fa riferimento - va ricordato - all'altezza antincendio, ossia alla massima quota dei piani dell'attività. Semplificando, con tale termine si intende, la massima distanza che intercorre tra il pavimento dell'ultimo piano (afferente al solaio che precede quello di copertura) e il piano da cui accedono i soccorsi e si verifica l'esodo degli occupanti (generalmente la strada).

Modificati i capitoli su reazione al fuoco ed esodo

Rispetto alla bozza presentata a luglio in Ccts, diventano più severe le prescrizioni che riguardano la reazione al fuoco. Per quote superiori a 54 metri, nelle vie di esodo e negli spazi calmi devono essere utilizzati materiali almeno del gruppo GM1 di reazione al fuoco (nella versione precedente tale obbligo scattava superati gli 80 metri). Sempre relativamente ai percorsi d'esodo e agli spazi calmi, per altezze inferiori bisogna impiegare materiali almeno del gruppo GM2.

Sono ammessi materiali del gruppo GM3 solo nei percorsi d'esodo di edifici con massima quota dei piani fino a 54 metri se, rispetto a quanto previsto dalla Rto (Regola tecnica orizzontale), viene incrementato il livello di prestazione del sistema di rivelazione ed allarme. Infine, solo gli appartamenti vengono esentati dal seguire i requisiti minimi di reazione al fuoco determinati mediante l'applicazione del Codice.

Sul fronte dell'esodo, diventa più stringente rispetto alla bozza iniziale l'obbligo di prevedere due vie d'esodo indipendenti. In particolare bisogna prevedere due vie di esodo indipendenti per piani posti a quote maggiori di 32 metri e inferiori a -5 metri. La Rtv, inoltre, consente di omettere dalle verifiche delle condizioni di corridoio cieco la porzione di corridoio continua e finale avente caratteristiche di filtro e massima lunghezza omessa pari a 135 m.

Le norme non si limitano alla parti comuni

La regola tecnica non si ferma alle parti comuni degli edifici condominiali, ma detta anche misure ad hoc per le unità, diverse dagli appartamenti, destinate a piccole attività di tipo civile come gli studi professionali, gli uffici, le attività artigiane o commerciali.

Ad esempio, per queste tipologie di attività incluse in edifici di altezza fino a 32 metri (per altezza si intende sempre la massima quota dei piani) viene prescritta l'installazione di estintori. Per quote superiori scatta la copertura con la rete di idranti. Per tali attività, inoltre, per quote superiori a 32 metri (e fino ad 80 metri) è prevista la segnalazione manuale d'incendio da parte degli occupanti.

E comunque, per la pronta estinzione e rivelazione di piccoli focolai domestici – recitano due note della Rtv - può essere consigliato agli occupanti degli appartamenti di avere a disposizione coperte antincendio e di installare rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico. Inoltre negli appartamenti di edifici di tipo HE ed HF (cioè per edifici con massima quota dei piani superiore a 54 metri), dove non presente un Impianto di rivelazione e allarme incendio (Irai), devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo con avvisatore acustico.

(...)

La norma è facoltativa (per ora)

La nuova regola tecnica per la sicurezza antincendio dei condomini sarà facoltativa e alternativa alle norme prescrittive (Dm 25 gennaio 2019 e Dm 246 del 16 maggio 1987). Il Codice, però, in incessante evoluzione, è destinato, col tempo a diventare cogente in tutti i suoi contenuti, almeno queste sono al momento le intenzioni espresse da parte dei massimi vertici del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, confermate anche dalla direzione imboccata con le regole approvate nell'ultimo anno.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 12 febbraio 2020)

■ **Prevenzione incendi, in arrivo la regola tecnica verticale per gli edifici tutelati**

Il testo valutato dal Comitato tecnico. Esclusi musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi (che avranno una regola ad hoc)

È in preparazione la Regola tecnica verticale (Rtv) per gli edifici tutelati, aperti al pubblico, e contenenti una delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi. Sono esclusi solo i musei, le gallerie, le esposizioni, le mostre, le biblioteche e gli archivi, che saranno regolati da una norma ad hoc. La Rtv sugli edifici tutelati, sotto forma di bozza, è stata presentata nella riunione dello scorso 11 dicembre del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts).

Si applicherà a tutte le attività soggette a controllo (ad esclusione di quelle sopra menzionate) se inserite in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 2004). Se inseriti in edifici tutelati (Rischio beni pari a due o a quattro), ricadono nel campo di applicazione della bozza di Rtv, a titolo di esempio: le scuole con oltre 100 persone presenti; i locali per lo spettacolo, le palestre e i centri sportivi, con capienza superiore a 100 persone; gli alberghi con oltre 25 posti letto.

La nuova norma è destinata ad essere inglobata nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015, recentemente modificato dal decreto 18 ottobre 2019). Con la presentazione della bozza si è aperta la fase di raccolta delle proposte di modifica che possono essere avanzate dalle categorie rappresentate in seno al Ccts, tra le quali vi sono le professioni tecniche.

Va ricordato che il regolamento di semplificazione del 2011 (Dpr 151) ha compreso nell'elenco delle cosiddette «attività soggette» quelle aperte al pubblico, ubicate in edifici tutelati, e ospitanti una qualsiasi delle attività elencate nell'allegato I al Dpr. Ad eccezione di musei, gallerie, esposizioni e mostre (regolati attualmente dal Dm 569 del 1992) e di biblioteche e archivi (Dm 418 del 1995) le attività comprese in edifici vincolati attualmente non hanno una normativa dedicata, ma solo una linea guida per le valutazioni in deroga dei progetti (lettera circolare Dcprev n. 3181 del 15 marzo 2016). Dunque la nuova norma costituisce una innovazione di non poco conto.

Va precisato, inoltre, che è stata elaborata anche una Rtv dedicata alla sicurezza antincendio di musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche ed archivi, aperti al pubblico, e contenuti in edifici sottoposti a tutela ai sensi del Dlgs 42 del 2004. Si tratta di un'ulteriore Rtv del Codice. Questa è stata licenziata dalla Commissione Ue lo scorso 18 ottobre, si attende ora la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale".

Misure più "soft", in deroga alla Rto

Come tutte le altre, anche la bozza di Rtv presentata in Ccts a dicembre andrà letta insieme alle misure comuni a tutte le attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, contenute nella Regola tecnica orizzontale (Rto), e ad eventuali altre Rtv riferite alle funzioni ospitate nell'edificio sottoposto a vincolo. In particolare, la nuova norma contiene le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della Rto e delle pertinenti Rtv.

La norma prevede la possibilità, ad esempio, in presenza di determinati profili di Rischio vita, di derogare alla classe di resistenza al fuoco derivante dall'applicazione della Rto e delle pertinenti altre Rtv, se il carico di incendio specifico di progetto viene mantenuto sotto la soglia di 200 MJ/mq (escludendo il contributo degli elementi strutturali portanti combustibili) e al contempo viene incrementato il livello di prestazione della gestione della sicurezza e del controllo dell'incendio.

Lo stesso vale per le altre misure: la bozza di Rtv stabilisce delle deroghe rispetto alle soluzioni a cui si giunge seguendo la Rto e le altre norme specifiche per attività. Ad esempio, in riferimento all'esodo, si stabilisce che le porte di interesse storico artistico, che non possiedono le caratteristiche indicate dalla Rto relativamente alle aperture manuali lungo le vie di esodo, devono essere mantenute costantemente aperte durante l'esercizio dell'attività.

Introdotti il piano di limitazione dei danni e di evacuazione personalizzato per disabili

La bozza di Rtv introduce il piano di limitazione dei danni, che deve essere sottoscritto (e tenuto aggiornato) dal responsabile dell'attività. Si tratta di pianificare le misure e le procedure, da mettere in atto in caso di incendio, per trarre in salvo i beni che possono essere rimossi e per proteggere in loco quelli inamovibili.

Inoltre, se nell'attività sono presenti o sono state segnalate persone che non possono uscire autonomamente dall'edificio in caso di emergenza, è necessario predisporre un Piano di emergenza ed evacuazione personalizzato (Peep), ossia «una procedura conforme alle specifiche esigenze delle persone che non possono raggiungere da soli un luogo sicuro o un luogo sicuro temporaneo o uno spazio calmo in un lasso di tempo ragionevole e/o congruente con lo scenario emergenziale». Il Peep, ovviamente, è parte integrante del piano di emergenza ed evacuazione.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 22 gennaio 2020)

■ Antincendio, la progettazione «prestazionale» infiamma la parcella

Uno strumento di riferimento, di facile utilizzo, per aiutare professionisti e committenti a quantificare l'impegno richiesto nelle diverse attività legate alla prevenzione incendi, quali la progettazione e le fasi ad essa propedeutiche, l'assistenza alla direzione lavori, gli adempimenti legati alla Scia e al rinnovo periodico di conformità antincendio. Il tutto tenendo conto dell'approccio da seguire (tradizionale o prestazionale) e limitandosi alle sole «attività soggette» (elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011).

È quanto messo a punto dal gruppo di lavoro del Consiglio nazionale degli Ingegneri Gtt.4 (gruppo tematico temporaneo) coordinato da Marco Di Felice, ingegnere e membro del Comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi (Ccts). A comporre il team - che fa capo al gruppo di lavoro Sicurezza del Cni di cui è responsabile Gaetano Fede - sono diversi ingegneri esperti in materia di prevenzione e protezione dagli incendi. Il gruppo di lavoro ha elaborato una «Linea guida per le

prestazioni di ingegneria antincendio», derivante a sua volta da uno studio prodotto dalla Consulta regionale degli Ordini Ingegneri della Lombardia (Croil).

La linea guida aiuta a quantificare i tempi che presumibilmente impegnano il professionista nelle varie prestazioni in materia antincendio, arrivando a definire un valore finale di riferimento, «espresso in numero di ore equivalenti», indicativo non solo del tempo necessario per l'espletamento dell'attività professionale, ma che tiene conto anche del diverso grado di responsabilità che il lavoro può implicare. Moltiplicando il numero di ore equivalenti per il costo orario della prestazione, il professionista otterrà un valore di riferimento per quantificare l'onorario da chiedere al committente. Ovviamente, il sistema di calcolo ha carattere volontario e non vincolante, e costituisce solo un possibile strumento a cui i professionisti e i tecnici antincendio, ingegneri compresi, possono fare riferimento.

Le linee guida, inoltre, prendono in considerazione esclusivamente le prestazioni legate agli obblighi di prevenzione incendi di cui al Dpr 151 del 2011, escludendo attività come: rilievi, restituzione grafica, progettazioni esecutive, che hanno già validi riferimenti per il calcolo degli onorari.

Il testo delle linee guida

Il metodo utilizzato per quantificare la prestazione professionale svincola il valore della prestazione professionale dall'importo dei lavori in quanto ritenuto «un parametro non significativo per la stima dell'impegno e della responsabilità professionale». Difatti con l'applicazione dell'approccio prestazionale, a un maggiore impegno progettuale può facilmente corrispondere un minor importo dei lavori e dunque un minor esborso da parte del committente. La quantificazione dell'impegno del professionista risulta legata innanzitutto alle caratteristiche dell'attività.

Per 61 delle 80 attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco la linea guida individua i parametri da inserire nella formula per il calcolo dell'impegno orario presunto (disponibile anche un foglio di calcolo), che tengono conto delle caratteristiche dell'attività, delle sue dimensioni, del rischio incendi, e del grado di difficoltà della prestazione professionale. «Per le "attività soggette" di particolare natura (19 delle 80 elencate nel Dpr 15 del 2011, nda), non è stato possibile codificare un parametro coerente e rispondente all'impegno professionale», si legge nel documento.

Diversi i fattori che entrano in gioco nel quantificare l'impegno lavorativo, tra questi la presenza o meno di una norma tecnica di riferimento e l'utilizzo della normativa tradizionale o del Codice (Dm 3 agosto 2015). Secondo la metodologia di calcolo proposta, rispetto alla normativa tradizionale, l'utilizzo del Codice determina un incremento dal 25 al 50 per cento del monte ore presunto. Tale gap può aumentare ulteriormente (e non di poco) se si fa ricorso alle soluzioni alternative del Codice e all'approccio Fse. Ovviamente incide sulla quantificazione dell'impegno professionale anche l'eventuale richiesta di deroghe. Nel calcolo delle prestazioni per gli adempimenti connessi alla richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio entrano in gioco i sistemi, gli impianti e i prodotti oggetto di verifica.

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano di Edilizia e Territorio”, 20 gennaio 2020)

Approfondimenti

Antincendio - 1

Prevenzione incendi, aggiornamento (con pasticcio) di cinque regole verticali

(Mariagrazia Barletta, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 11 marzo 2020)

Sostituite nel Dm Interno 3 agosto 2015 le Rtv su uffici, alberghi, autorimesse, scuole e negozi. Ma un errore nella classificazione per altezze di scuole e uffici rende inutilizzabili le relative norme tecniche

19

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale di venerdì 6 marzo, il decreto del ministero dell'Interno che aggiorna le Regole tecniche verticali (Rtv) contenute nel cosiddetto «Codice di prevenzione incendi» (Dm 3 agosto 2015). Il Dm modifica, sostituendole, le Rtv riguardanti: gli uffici, le attività ricettive turistico-alberghiere, le autorimesse, le scuole e le attività commerciali.

Le norme vengono allineate ai contenuti del Dm del 18 ottobre 2019 (entrato in vigore il 1° novembre), che ha riscritto l'intera Regola tecnica orizzontale (Rto) del «Codice», le regole verticali per le aree a rischio specifico, i vani degli ascensori e le aree a rischio per atmosfere esplosive e la sezione contenente la metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio.

Le correzioni alle cinque Rtv vanno in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in "Gazzetta", ossia il 5 aprile 2020. Per gli uffici, le scuole, gli alberghi, le attività commerciali, le autorimesse, già progettate seguendo le Rtv del «Codice» attualmente in vigore, le nuove disposizioni non comportano adeguamenti, viene specificato nel Dm. La revisione appena pubblicata contiene, però, un errore nella classificazione per altezze di scuole e uffici, che, di fatto, rende le relative Rtv inutilizzabili.

Uffici e scuole: un pasticcio nella classificazione mette fuori uso le Rtv

Sia nella Rtv dedicata alle scuole con più di 100 occupanti che in quella riservata agli uffici con più di 300 presenze, viene modificata la classificazione basata sulla massima altezza dei piani, ma, per errore, la correzione non viene recepita nelle tabelle delle due Rtv, con le quali si introducono le prescrizioni relative alle diverse misure della strategia antincendio.

Nelle due norme del «Codice», le misure da applicare agli uffici e alle scuole sono infatti calibrate in funzione delle altezze degli edifici. La classificazione che suddivide le altezze in intervalli, facendo poi corrispondere a ciascun intervallo diversi adempimenti, è stata modificata in entrambe le norme, ma la correzione non è stata "assorbita" nelle tabelle che servono ad individuare le misure da applicare, ad esempio, per individuare i requisiti di resistenza al fuoco, per progettare le compartimentazioni, i sistemi di rivelazione ed allarme, etc...

Non c'è dunque più corrispondenza tra la classificazione presente come di consueto nell'introduzione della Rtv e quella contenuta nelle tabelle. Ad esempio, l'ex classe HA (cui corrispondevano le altezze

fino a 12 metri), che viene rinominata HC nelle nuove versioni delle due Rtv, non è più presente nella nuova classificazione da queste introdotta, eppure la classe HA compare nelle tabelle. Al contrario, le tabelle delle due norme ignorano la classe HF (altezze superiori a 54 m), di nuova introduzione, che finisce col non essere regolata.

A causa della mancata corrispondenza tra classificazione introduttiva e tabelle, inoltre, vengono associati livelli di prestazione spropositatamente severi alle classi corrispondenti alle altezze più contenute. Un errore che di fatto rende inutilizzabili le due Rtv così come sono state riscritte. L'impiego delle Rtv del «Codice» relative alle scuole e agli uffici – va ricordato – al momento è facoltativo e alternativo all'applicazione delle norme verticali di stampo prescrittivo-tradizionale (Dm 26 agosto 1992 per le scuole e Dm 22 febbraio 2006 per gli uffici).

Alberghi con oltre 25 posti letto

La Rtv, nella versione aggiornata, continua ad applicarsi alle attività turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, quali: alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, bed & breakfast, dormitori e case per ferie. La maggior parte delle modifiche è finalizzata a rendere il testo più chiaro.

Sul fronte della compartimentazione, alcune correzioni riguardano la tenuta di fumi caldi (E) e freddi (Sa): i locali delle aree cosiddette di riposo (generalmente le stanze), con piani a quota inferiore a -1 metro, oltre a dovere essere compartimentati con classe di resistenza al fuoco almeno pari a trenta, devono avere chiusure dei vani di comunicazione almeno E30-Sa. Quanto all'esodo, per le camere o gli appartamenti per gli ospiti con affollamento fino a 10 occupanti, viene meno la deroga rispetto ai limiti previsti nella Rto per le larghezze delle vie d'esodo.

Autorimesse, ritocchi minimi in attesa dell'uscita della nuova Rtv

Solo minimi ritocchi per la Rtv sulle autorimesse, in modo da allinearla al linguaggio della Rto così come riscritta dal Dm del 18 ottobre 2019. Nella sostanza nulla cambia, almeno per ora. Infatti la Rtv per la autorimesse è destinata ad essere rimpiazzata da una nuova versione della norma, di cui si attende la pubblicazione in «Gazzetta».

La bozza di Rtv destinata alla pubblicazione, contenente molte innovazioni, era stata licenziata lo scorso 16 ottobre nella riunione del Comitato tecnico scientifico per la prevenzione incendi (...) ed è poi giunta a Bruxelles lo scorso 29 novembre, per l'espletamento della procedura di informazione. Il periodo di stand still è terminato lo scorso 2 marzo, dunque si attende l'approdo in «Gazzetta» (stando alla bozza notificata in Commissione Ue, l'entrata in vigore è prevista dopo 60 giorni).

La norma che si avvia alla pubblicazione ha un valore importante, in quanto secondo quanto ha anticipato il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, Fabio Dattilo, nell'intervista a Edilizia e Territorio, l'intenzione è di farla diventare obbligatoria. Difatti la bozza licenziata a Bruxelles prevede l'eliminazione dell'utilizzo alternativo della Rtv del «Codice» relativa alle autorimesse.

Significa che se confermati i contenuti della bozza, con la sua entrata in vigore, le autorimesse con superficie superiore a 300 mq potranno essere progettate esclusivamente con il «Codice di prevenzione incendi».

Nessuna modifica di rilievo per le attività commerciali

Nessuna modifica di rilievo per i contenuti della Rtv per le attività commerciali (negozi e centri commerciali) di superficie (lorda) superiore a 400 mq, solo minime correzioni che rendono il testo più chiaro.

Antincendio - 2

Pronte le regole per i luoghi di lavoro: piano di emergenza obbligatorio

(Mariagrazia Barletta, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano Edilizia e Territorio”, 4 marzo 2020)

Anche per attività con meno di 10 lavoratori (in presenza contemporanea di oltre 50 persone). Novità anche sulla formazione. I due provvedimenti approdati al comitato tecnico

Qualificazione dei docenti che tengono corsi per lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Qualificazione anche dei tecnici che effettuano manutenzioni e controlli sugli impianti e le attrezzature antincendio. Pianificazione dell'emergenza più "inclusiva". Aggiornamento con frequenza almeno quinquennale per agli addetti antincendio, e corsi con contenuti minimi prestabiliti. Piano di emergenza obbligatorio anche per attività con meno di 10 lavoratori, se «caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Sono alcune delle novità più importanti contenute nei decreti interministeriali (che saranno firmati dai ministri dell'Interno e del Lavoro), presentati lo scorso 11 febbraio, sotto forma di bozze, in sede di Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts).

Si tratta di due dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998, che attualmente stabilisce i criteri per la valutazione del rischio incendi nei luoghi di lavoro, le misure di prevenzione e protezione da adottare e quelle organizzative e gestionali da attuare durante il normale esercizio dell'attività e in caso di incendio. L'aggiornamento del decreto del 1998 era stato previsto, più di dieci anni fa, dal "testo unico" sulla sicurezza, ossia dal Dlgs 81 del 2008. In sostituzione del Dm del 1998, il Tu sulla Sicurezza ha previsto l'adozione di uno o più decreti interministeriali (di competenza dei ministeri dell'Interno e del Lavoro) per stabilire: le misure di prevenzione e protezione per i luoghi di lavoro, i metodi per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, i criteri per la gestione dell'emergenza, e i requisiti del personale addetto al servizio di prevenzione e protezione antincendio.

Un primo decreto, in fase di definizione (ancora non è stato presentato in Ccts), coprirà il primo punto (misure di prevenzione e protezione) e sarà dedicato ai luoghi di lavoro ritenuti a basso rischio incendio, che non ricadono tra le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Questo Dm sarà parte integrante del cosiddetto "Codice di prevenzione incendi", ossia del Dm 3 agosto 2015 (per approfondire si veda l'articolo pubblicato lo scorso 14 gennaio scorso). Un secondo decreto si occuperà invece della gestione dell'emergenza e dei requisiti e della formazione degli addetti antincendio. Un terzo provvedimento tratterà il controllo e la manutenzione degli impianti, compresi - e questa è una novità assoluta - i requisiti dei tecnici manutentori, che, per operare su impianti e attrezzature antincendio, dovranno essere qualificati. Questi ultimi due provvedimenti, sotto forma di bozze, sono stati, come già accennato, presentati all'ultima riunione del Ccts.

Dm su controlli e manutenzione impianti antincendio

La qualificazione dei tecnici manutentori è una novità assoluta e di grande impatto. Questa è trattata nello schema di decreto sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. «Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da

tecnici manutentori qualificati», si legge nella bozza che definisce anche le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, specificando anche che quest'ultimo «ha la responsabilità dell'esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alla regola dell'arte e al manuale d'uso e manutenzione».

Qualificazione dei tecnici manutentori

Innanzitutto i tecnici manutentori qualificati devono seguire un percorso di formazione (erogato da soggetti formatori, pubblici o privati), i cui docenti devono essere in possesso di precisi requisiti stabiliti stesso dal decreto interministeriale. Sono esentati dal frequentare il corso i tecnici che svolgono attività di manutenzione da almeno tre anni.

I contenuti minimi dei corsi sono delineati nello schema di Dm. Tutti i tecnici (che siano obbligati o meno a seguire il corso qualificante) devono inoltre sottoporsi alla valutazione dei requisiti, che si concretizza nell'analisi del curriculum e in un esame suddiviso in una prova scritta, una pratica ed una orale, che si intende superato raggiungendo un punteggio minimo di 70 su 100.

La qualifica di tecnico manutentore degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in seguito all'esito favorevole dell'esame.

La commissione esaminatrice - composta da un dirigente dei Vigili del Fuoco affiancato o da due ispettori o da due direttivi del Corpo nazionale, uno con funzioni operative e uno con funzioni tecnico-professionali - è nominata dal direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell'apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco oppure è nominata dal direttore regionale dei Vigili del Fuoco, competente per territorio, nel caso in cui la valutazione sia effettuata dalle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco.

Dm su gestione dell'emergenza e formazione degli addetti

Per quanto riguarda la gestione dell'emergenza, il futuro decreto interministeriale si applicherà a tutti i luoghi di lavoro. Non solo, limitatamente alle disposizioni che riguardano la nomina degli addetti antincendio e la loro formazione e aggiornamento (capitolo che riserva importanti novità), è prevista l'applicazione del Dm anche ai cantieri temporanei o mobili e agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

Aggiornamento quinquennale degli addetti al servizio antincendio

Lo schema di decreto fa ordine sull'obbligo di aggiornamento periodico degli addetti antincendio stabilito dal Dlgs 81 del 2008. La bozza fissa i contenuti minimi dei corsi di aggiornamento per gli addetti al servizio antincendio, che, in relazione al rischio, possono durare due, cinque o otto ore. Rispetto alla circolare del 2001 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non varia la durata dei corsi, ma vengono modificati i contenuti.

L'aggiornamento va completato almeno ogni cinque anni. L'obbligo decorre dalla data della formazione o dell'ultimo aggiornamento. Se alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale l'ultimo aggiornamento risulta essere erogato da più di cinque anni, il datore di lavoro dovrà ottemperare all'obbligo di aggiornamento degli addetti antincendio entro i successivi 12 mesi.

Cambiano i contenuti dei corsi di formazione

Rispetto al decreto 10 marzo 1998, cambiano i contenuti dei corsi di formazione per addetti antincendio, che restano suddivisi in tre percorsi diversificati in funzione della complessità dell'attività e del rischio incendi, della durata di quattro, otto o 16 ore.

Aggiornamento degli addetti al servizio antincendio anche in modalità Fad

L'attività di aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, può utilizzare metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità Fad (Formazione a distanza) e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l'impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Ampliato l'obbligo di redazione del piano di emergenza

Resta l'obbligo di predisporre un piano di emergenza in presenza di almeno 10 lavoratori e nei luoghi di lavoro che fanno parte di attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Ma l'obbligo viene ampliato anche ai luoghi di lavoro aperti al pubblico che, indipendentemente dal numero di lavoratori, sono «caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone». Per tali attività, purché non rientranti tra quelle elencate nel Dpr 151 del 2011 e non inserite in «edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento», viene previsto un piano di emergenza semplificato. Inoltre, per i datori di lavoro che non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza, resta comunque l'obbligo di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che vanno riportate del Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

Niente esclusione dalle esercitazioni dei lavoratori

Laddove vige l'obbligo del piano di emergenza, le esercitazioni antincendio vanno realizzate con cadenza almeno annuale, così come stabilito attualmente anche dal Dm 10 marzo 1998. Ma, se quest'ultimo esclude dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro, più flessibile è il nuovo Dm, la cui bozza prevede che possano «essere esclusi dalle esercitazioni, a rotazione, i lavoratori la cui attività è essenziale al mantenimento delle condizioni della sicurezza del luogo di lavoro».

Inoltre, secondo lo schema di Dm, il datore di lavoro deve effettuare un'ulteriore esercitazione non solo nel caso in cui si verifichi un incremento significativo del numero dei lavoratori, ma anche se aumenta sensibilmente l'affollamento (inteso come numero di presenze contemporanee).

Pianificazione dell'esodo più inclusiva

Il piano di emergenza non deve semplicemente contenere «specifiche misure per assistere le persone disabili», bensì «specifiche misure per assistere le persone con esigenze speciali». Si va ben oltre le disabilità: il piano di emergenza deve tenere in debita considerazione le diverse disabilità e anche le particolari necessità temporanee o permanenti degli occupanti per una pianificazione "for all".

«Nel predisporre il piano di emergenza – si legge nello schema di decreto -, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, vibratorii, anelli d'induzione) e messaggi da altoparlanti».

Corsi antincendio, definiti (per la prima volta) i requisiti dei docenti

Per la prima volta vengono definiti i requisiti e i titoli che devono possedere i docenti dei corsi di formazione e di aggiornamento per addetti antincendio. In particolare, per i formatori nasce un'abilitazione ad hoc, che si raggiunge frequentando corsi tenuti dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e superando i relativi esami.

In particolare, per i professionisti, se si è iscritti negli elenchi degli esperti antincendio tenuti dal ministero dell'Interno, per ricoprire il ruolo di formatori per la parte teorica e pratica dei corsi per addetti antincendio, bisogna anche frequentare (con esito positivo) un corso di 12 ore di esercitazioni pratiche tenuto dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Si può essere esentati dal corso dei Vigili del Fuoco e si può insegnare anche senza essere iscritti negli elenchi del Viminale, se si ha esperienza (documentata) come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, di almeno 90 ore. I professionisti antincendio (iscritti nelle liste del ministero dell'Interno) possono "di diritto" tenere corsi, per la sola parte teorica, senza dover frequentare il corso dei Vigili del Fuoco.

25

Aggiornamento quinquennale anche per i docenti

Inoltre tutti i docenti, compresi quelli dispensati dal percorso abilitante, devono aggiornarsi con cadenza almeno quinquennale. In cinque anni i docenti dei corsi teorico-pratici devono accumulare 16 ore di formazione (di cui quattro ore riservate alla pratica). Per chi insegna solo la parte teorica tali ore scendono a 12. Diventano otto nel caso di docenti abilitati all'erogazione dei soli moduli dal contenuto pratico. I corsi e i seminari per il mantenimento dell'iscrizione all'elenco del ministero dell'Interno sono validi anche per l'aggiornamento dei docenti, ma limitatamente alla parte teorica.

Corte di Cassazione – III Sezione penale - Sentenza 9 marzo 2020, n. 9348

I residui del taglio dei giardini condominiali sono considerati rifiuti non pericolosi

(Giulio Benedetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 11 marzo 2020)

I giardini condominiali sono produttori di una notevole quantità di sfalci e di vegetazione che, periodicamente, devono essere asportati, tuttavia gli stessi sono rifiuti non pericolosi soggetti alla normativa dei rifiuti del dlgs n. 152/2006. L'articolo 256, comma primo lettera a), è una contravvenzione che sanziona penalmente chiunque, in difetto della prescritta autorizzazione o comunicazione, effettua l'attività di raccolta, di trasporto, di recupero e di smaltimento di rifiuti non pericolosi, tra i quali vi sono quelli provenienti dal taglio e dalla manutenzione dei giardini.

Il caso in esame

La Corte di Cassazione (sentenza n. 9348/2020) ha rigettato il ricorso di un esercente di un'attività di giardinaggio contro una sentenza che lo aveva condannato alla pena di 1.800 euro. Il ricorrente, senza la prescritta autorizzazione, aveva effettuato la raccolta e lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi costituiti da scarti di vegetazione, provenienti dall'attività di giardinaggio, e li aveva depositati in maniera incontrollata su di un'area che si era poi incendiata.

I vigili del fuoco erano intervenuti per spegnere l'incendio e, con l'ausilio della polizia municipale, erano risaliti all'imputato che il giorno prima aveva accumulato in quello stesso luogo gli sfalci e i tronchi provenienti da altre zone.

La sentenza di primo grado

Il ricorrente sosteneva che gli oggetti non erano rifiuti, bensì sottoprodotti di lavorazione, depositati temporaneamente. Invece il Tribunale affermava che sfalci e tronchi erano rifiuti di cui l'imputato intendeva disfarsi e non sottoprodotti, inoltre presenti sul sito da diversi mesi.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione confermava l'assunto del primo giudice che qualificava il terreno utilizzato dalla società di giardinaggio dell'imputato come un deposito irregolare contenente sfalci di potature non destinati al riutilizzo o all'abbruciamento, bensì allo smaltimento, accumulati in un luogo diverso da quello di produzione.

La Corte di Cassazione interpretava l'articolo 185 del dlgs n. 152/2006 nel senso che gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto sono solo quelli derivanti dalle buone pratiche colturali o dalla manutenzione del verde o dalla manutenzione del verde pubblico, sempreché siano riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche se fuori dal luogo di produzione.

La tutela dell'ambiente

Occorre che per questi oggetti, anche se ceduti a terzi, siano seguite le procedure che non danneggino l'ambiente e non mettano in pericolo la salute pubblica. Per il giudice di legittimità questi oggetti sono comunque rifiuti, per i quali vige una deroga, solo nei limiti in cui siano utilizzati e gestiti e riutilizzati. Invece il ricorrente aveva accumulato, per diversi mesi e, senza autorizzazione, gli sfalci e i tronchi, senza adottare misure protettive, su di un'area, lasciandoli incustoditi, al punto che vi si sviluppava un incendio per il cui spegnimento erano intervenuti i vigili del fuoco.

Il reato ambientale

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è molto severa in materia ed ha affermato che si concretizza il reato dell'articolo 256 codice dell'ambiente, relativo all'abbruciamento di residui vegetali effettuato senza autorizzazione.

Inoltre la Corte di Cassazione ha sostenuto che nel caso trattato non ricorreva il deposito temporaneo, il quale avviene solo nel caso di raggruppamento temporaneo, per un periodo non superiore all'anno o a un trimestre, nel luogo dove sono prodotti o in un altro luogo, a condizione della loro conservazione con i necessari presidi di sicurezza.

Infine la Corte di Cassazione sosteneva che nel caso trattato non poteva applicarsi la causa di non punibilità dell'articolo 131 bis Codice penale in quanto il fatto non era di scarsa consistenza. Infatti durante l'intervento della polizia giudiziaria era risultato che erano stati rinvenuti scarti di rami, tronchi di varie dimensioni, chiome di alberi, cespugli, frasche provenienti da lavorazioni in altri luoghi, cumuli di vegetazione, macchia mediterranea, residui di giardinaggio. Infine l'imputato ammetteva di non avere l'autorizzazione per il deposito o lo stoccaggio dei materiali nell'area e di aversi conferito i rifiuti provenienti dall'attività di giardinaggio.

Rassegna normativa

(G.U. 29 marzo 2020, n. 84)



Sicurezza

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 557/PAS/E/005811/XVJ/CE/C del 28 ottobre 2019 concernente la classificazione di alcuni prodotti esplosivi. (20A00166)
(G.U. 11 gennaio 2020 n. 8)

MINISTERO DELL'INTERNO COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (20A01097)
(G.U. 22 febbraio 2020 n. 44)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE COMUNICATO

Nuova versione della Tabella 1 dell'annesso sulle sostanze chimiche della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993 - la cui ratifica e' stata autorizzata con legge 18 novembre 1995, n. 496, modificata con legge 4 aprile 1997, n. 93, in vista della sua entrata in vigore il 7 giugno 2020. (20A01238)
(G.U. 26 febbraio 2020 n. 48)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 20 febbraio 2020

Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015. (20A01267)
(G.U. 28 febbraio 2020 n. 50)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 14 febbraio 2020

Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi. (20A01155)
(G.U. 6 marzo 2020 n. 57)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 febbraio 2020

Approvazione dei modelli di certificati di sicurezza. (Decreto n. 107/2020). (20A01568)
(G.U. 14 marzo 2020 n. 67)

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2020

Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (20A01669)
(G.U. 20 marzo 2020 n. 73)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737)

(G.U. 1 febbraio 2020 n. 26)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 30 gennaio 2020**

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (20A00738)

(G.U. 1 febbraio 2020 n. 26)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 3 febbraio 2020**

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630). (20A00802)

(G.U. 8 febbraio 2020 n. 32)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 6 febbraio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631). (20A00871)

(G.U. 10 febbraio 2020 n. 33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 6 febbraio 2020**

Misure d'intervento e sussidi per avversità atmosferiche e criticità nazionali

(G.U. 10 febbraio 2020 n. 33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 6 febbraio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza della contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 632). (20A00870)

(G.U. 10 febbraio 2020 n. 33)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 12 febbraio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 633). (20A01007)

(G.U. 15 febbraio 2020 n. 38)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 21 febbraio 2020**

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220)

(G.U. 22 febbraio 2020 n. 44)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 13 febbraio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 635). (20A01117)

(G.U. 22 febbraio 2020 n. 44)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 13 febbraio 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 634). (20A01118)

(G.U. 22 febbraio 2020 n. 44)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (20A01207)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania. (20A01208)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01278)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia. (20A01273)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto. (20A01274)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna. (20A01275)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (20A01276)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte. (20A01277)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 febbraio 2020

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria. (20A01272)

(G.U. 25 febbraio 2020 n. 47)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 21 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 637). (20A01247)
(G.U. 26 febbraio 2020 n. 48)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 638). (20A01254)
(G.U. 26 febbraio 2020 n. 48)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 639). (20A01300)
(G.U. 26 febbraio 2020 n. 48)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria. (20A01270)
(G.U. 28 febbraio 2020 n. 50)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 febbraio 2020

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia. (20A01271)
(G.U. 28 febbraio 2020 n. 50)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 640). (20A01348)
(G.U. 28 febbraio 2020 n. 50)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 641). (20A01349)
(G.U. 28 febbraio 2020 n. 50)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381)
(G.U. 1 marzo 2020 n. 52)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 febbraio 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 642). (20A01375)
(G.U. 2 marzo 2020 n. 53)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 1 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 643). (20A01395)

(G.U. 2 marzo 2020 n. 53)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO**

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01412)

(G.U. 2 marzo 2020 n. 53)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01475)

(G.U. 4 marzo 2020 n. 55)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)

(G.U. 8 marzo 2020 n. 59)

DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria. (20G00029)

(G.U. 8 marzo 2020 n. 60)

LEGGE 5 marzo 2020, n. 13

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00028)

(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 21 al 24 dicembre 2019 nel territorio della costa tirrenica delle Province di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia. (20A01446)

(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 645). (20A01534)

(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 marzo 2020

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 646). (20A01535)

(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMUNICATO

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, concernente: «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A01553)

(G.U. 9 marzo 2020 n. 61)

DECRETO-LEGGE 9 marzo 2020, n. 14

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (20G00030)

(G.U. 9 marzo 2020 n. 62)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)
(G.U. 9 marzo 2020 n. 62)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)
(G.U. 11 marzo 2020 n. 64)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 9 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 648). (20A01580)
(G.U. 11 marzo 2020 n. 64)

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)
(G.U. 17 marzo 2020 n. 70)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19**ORDINANZA 23 marzo 2020**

Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19. (Ordinanza n. 4). (20A01824)
(G.U. 24 marzo 2020 n. 78)

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)
(G.U. 25 marzo 2020 n. 79)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 20 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654). (20A01808)
(G.U. 25 marzo 2020 n. 79)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 25 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 655). (20A01878)
(G.U. 28 marzo 2020 n. 82)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**ORDINANZA 26 marzo 2020**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 656). (20A01917)
(G.U. 28 marzo 2020 n. 82)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 28 marzo 2020**

Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01921)
(G.U. 29 marzo 2020 n. 84)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio, tra gennaio e marzo.

UNI – PROTEZIONE ATTIVA CONTRO GLI INCENDI

- EC 1-2019 UNI EN 15276-1:2019 Sistemi fissi di lotta contro l'incendio - Sistemi di estinzione ad aerosol condensato - Parte 1: Requisiti e metodi di prova per i componenti
- UNI EN 14972-9:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 9: Protocollo di prova per macchinari in involucri non superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto
- UNI EN 14972-8:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi ad acqua nebulizzata - Parte 8: Protocollo di prova per macchinari in involucri superiori a 260 m³ per sistemi ad ugello aperto
- UNI EN 12845:2020 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
- UNI EN 12259-14:2020 Installazioni fisse antincendio - Componenti per sistemi a sprinkler e a spruzzo d'acqua - Parte 14: Sprinkler per applicazioni residenziali
- UNI EN 54-13:2020 Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 13: Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

34

Scopri le linee guida UMAN



L'Esperto risponde

■ OBBLIGHI DELL'AMMINISTRATORE PER NUOVE NORME ANTINCENDIO

D. *Si richiede un elenco analitico degli adempimenti da mettere in atto da parte dei proprietari e degli amministratori di immobili.*

Si chiede altresì un elenco delle incombenze in capo agli amministratori nella loro qualità di responsabili dell'attività.

R. Il nuovo testo normativo assegna all'amministratore compiti di informazione e sensibilizzazione dei condòmini, prima ancora che operativi.

Egli è tenuto a documentare per iscritto l'attività posta in essere per il mantenimento in efficienza dei sistemi dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, nonché le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione richiesti dai vigili del fuoco (il tutto, all'interno di un registro, da includere nel più ampio Registro anagrafe sicurezza, previsto dall'articolo 1130, comma 1, n.6, del Codice civile). I nuovi requisiti antincendio previsti in capo agli edifici condominiali sono valutati avendo come obiettivi quelli di:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente coinvolgimento di altri compartimenti all'interno della costruzione e inizialmente non interessati dall'incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la successiva propagazione dello stesso a causa di un fuoco avente origine esterna;

c) evitare o limitare, in caso d'incendio, la caduta di parti di facciata che possono compromettere l'esodo in sicurezza degli occupanti l'edificio e l'intervento delle squadre di soccorso.

Le nuove regole sono entrate in vigore il 6 maggio 2019 per gli edifici di nuova costruzione; mentre per gli edifici esistenti bisognerà adeguarsi entro:

- 2 anni (maggio 2021) per l'installazione, ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza.

- 1 anno (maggio 2020) per l'adozione delle restanti disposizioni.

Il testo normativo indica, inoltre, i nuovi livelli di prestazione (Lp) a cui devono rispondere gli edifici condominiali, graduando le incombenze, in capo all'amministratore, a seconda del riferimento.

L'elenco completo delle attività e delle prescrizioni per ogni tipologia di Lp in capo al responsabile delle attività è presente nelle tabelle allegate al Dm del 25 gennaio 2019.

(Rosario Dolce, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Condominio”, 16 marzo 2020)



GRUPPO **24** ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.